



COMUNE DI LOANO
(Provincia di Savona)



**CONTRATTO DI LOCAZIONE
DI IMMOBILE AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO**

porzione di ex arenile antistante la Stazione F.S. di Loano in Loc. Rio Gazzi con relative volumetrie edificate di difficile rimozione, censito al N.C.E.U. di Savona - Comune di Loano Fg. 18 mappale 1592.

L'anno duemiladiciasette (2017) il giorno tre (3) del mese di Aprile, negli uffici del Comune di Loano, ubicati nel Palazzo Comunale in Piazza Italia n. 2,

TRA

COMUNE DI LOANO – denominato in seguito anche “**Locatore**”, con sede legale in Piazza Italia n. 2 – 17025 Loano (SV), Codice Fiscale e P.IVA n. 00308950096, in persona del Dott. LUIGI VALLARINO, nato ad Albenga (SV), il 05/05/1956, C.F. VLLLGU56E05A145Z, domiciliato per la carica presso la sede municipale, Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Loano, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto in esecuzione dell'art. 40 del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 s.m.i. e dell'art. 107 del T.U. 18.08.00 n. 267, in rappresentanza e per conto del Comune;

E

BAGNI MARISA – CANTIERE NAVALE - F.LLI ZUNINO S.N.C. – denominato in seguito anche “**Conduttore**”, con sede legale in Loano (SV), Lungomare Marconi n. 3, iscritta al Registro delle Imprese Sez. Ordinaria Imprese Artigiane della C.C.I.A.A. Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona in data 19/02/1996 con il n° SV-19944 Albo Artigiani e R.E.A. n. SV-73451 in data 01/12/1977, Codice Fiscale e P.IVA n. 00281140095, in persona del Legale Rappresentante, socio amministratore Sig.ra Zunino Gian Vittorio, nato a Loano (SV), il 03/09/1945, C.F. ZNNGVT45P03E632M, domiciliato per la carica presso la sede della Società rappresentata, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della Società stessa.

PREMESSO

- a) che a seguito di Decreto del Ministero della Marina Mercantile, di concerto con il Ministero delle Finanze, in data 22/03/1960 un arenile della superficie complessiva di mq. 910 ubicato in Loano, località Diga, è stato dismesso dal pubblico Demanio Marittimo e trasferito fra i beni Patrimoniali dello Stato ed allibrato alla scheda mod. 199 dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali della Provincia di Savona n. 310;
- b) che in data 12/11/2003, è stato stipulato, fra la l'Agenzia del Demanio Filiale di Genova e la Bagni Marisa s.n.c., contratto di affitto NR. 22/REP prot. 19686/03, della durata di anni sei con inizio in data 01/10/2003 e scadenza in data 30/09/2009, per l'utilizzo della porzione di cui sopra ad uso “mantenimento attività turistico ricreativa di stabilimento balneare”;

BAGNI MARISA
CANTIERI NAVALI F.LLI ZUNINO snc
sede luogo conservazione documenti fiscali:
Lungomare Marconi, 3 - 17025 LOANO
P.IVA: 00281140095

- c) che con valutazione tecnico-estimativa prot. n. 2013/10634/DR-GE2 del 26/09/2013, agli atti del Servizio Patrimonio del Comune di Loano, la Direzione Regionale Liguria dell'Agenzia del Demanio ha provveduto a determinare il nuovo canone di locazione del bene de quo in € 3.000,00 (euro tremila/00) annui sulla base dell'effettiva superficie utilizzata in seguito all'aggiornamento catastale, avvenuto presso l'Agenzia del Territorio di Savona con Dichiarazione prot. n° SV0204492 del 09/10/2008, a seguito del quale è stato attribuito al bene l'identificativo catastale: mappale n° 1592 del Foglio 18 del N.C.E.U. di Savona – Comune di Loano;
- d) che nella redazione suddetta valutazione tecnico-estimativa si è tenuto conto delle opere di difficile rimozione realizzate dal Conduttore sull'area locata di ex proprietà statale, oggi comunale, ovvero locali di servizio quali: cucina, chiosco bar, n. 2 wc, deposito in muratura, tettoia e n. 8 cabine in legno;
- e) che il Comune di Loano con istanza nei termini di legge (n° pratica 5972 del 26/11/2013) ha presentato richiesta di attribuzione del suddetto bene immobile di proprietà statale, ai sensi dell'art. 56 bis del D. L. n. 69 del 21/06/2013, convertito con L. n. 98 del 09/08/2013, c.d. "Federalismo Demaniale", accolta dall'Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato – con sede a Roma con nota prot. n. 2014/8975 del 20/03/2014;
- f) che con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Liguria dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2016/3341 del 24/03/2016, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Albenga in data 07/04/2016 al n. 831 serie 3 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Finale Ligure in data 06/05/2016 Reg.Gen. n. 4629 – Reg.Part. n. 3529, il suddetto bene immobile censito al N.C.E.U. di Savona – Comune di Loano Foglio 18 mappale 1592, a far data dal 24/03/2016 è stato trasferito in proprietà a questo Ente ed inserito all'interno del proprio patrimonio disponibile, con l'immissione in possesso giuridico ed il subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi al bene trasferito a far data dal 01/04/2016;
- g) che con nota prot. n. 2016/4108 /DR-ST-GE2 del 14/04/2016, registrata al prot. gen. del Comune di Loano al n° 12924 del 14/04/2016, la Direzione Regionale Liguria dell'Agenzia del Demanio ha comunicato al Conduttore che, in ragione del suddetto trasferimento del bene, a far data dal 01/04/2016 i relativi rapporti giuridici passano in capo al Comune di Loano, che ad ogni effetto di legge subentra all'Agenzia del Demanio;
- h) che il Servizio Patrimonio del Comune di Loano, quale Ente pieno proprietario dell'immobile di che trattasi, con nota prot. n. 16380 del 12/05/2016, notificata in data 16/05/2016 al Legale Rappresentante della società "Bagni Marisa – Cantiere Navale - F.lli Zunino s.n.c.", in considerazione dell'avvenuta scadenza in data 30/09/2009 del Contratto di Locazione Rep. 22 del 12/11/2003, stipulato con la Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, ha invitato la medesima Società a comunicare, con nota scritta, da inoltrare al protocollo generale entro il termine di 10 gg. dalla data di notifica, la disponibilità alla stipula del Contratto di Locazione con il Comune di Loano per l'utilizzo del bene come "mantenimento attività turistico ricreativa di stabilimento balneare", con

l'applicazione del canone annuo stimato dall'Agenzia del Demanio in € 3.000,00 (Tremila/00), oltre alla rivalutazione annuale in misura pari al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oppure di optare per rilascio dell'immobile;

- i) che con nota prot. 18434 del 26/05/2016, la società "Bagni Marisa – Cantiere Navale - F.lli Zunino s.n.c.", comunica la propria disponibilità alla stipula del contratto di locazione con il Comune di Loano;
- j) che con Determinazione Dirigenziale/Area 2 n. 465 del 13/12/2016, è stata approvata la bozza del presente contratto di locazione tra il Comune di Loano e la società Bagni Marisa – Cantiere Navale - F.lli Zunino s.n.c..

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

Il Comune di Loano – Servizio Patrimonio, come sopra rappresentato, concede in locazione alla società "Bagni Marisa Cantiere Navale F.lli Zunino s.n.c.", in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, la porzione di mq. 115,62 dell'ex arenile antistante la stazione FS di Loano - Loc. Rio Gazzi con relative volumetrie edificate di difficile rimozione, come da perizia estimativa della Direzione Regionale Liguria indicata in premessa, censita a N.C.E.U. di Savona - Comune di Loano Fg. 18 mappale 1592 e meglio descritta nella planimetria allegata sotto la lettera "A".

Il bene immobile oggetto di locazione dovrà essere destinato esclusivamente ad uso "mantenimento attività turistico ricreativa di stabilimento balneare". Ogni diversa utilizzazione comporterà la risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 80 della Legge 27 luglio 1978 n° 392 e s.m.i.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto di locazione avrà la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal **01 Aprile 2017**, con scadenza al **31 Marzo 2023** e potrà essere rinnovato per un periodo di pari durata, previa rideterminazione del canone di locazione.

Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 gg., qualora ad insindacabile giudizio del Servizio Patrimonio del Comune di Loano, l'immobile dovesse occorrere per esigenze del Comune medesimo o di Amministrazioni e soggetti pubblici, senza che il Conduttore possa accampare diritti o risarcimenti di sorta.

Si stabilisce inoltre che, qualora a seguito di eventuali lavori di rifacimento della passeggiata di levante, ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale, il bene locato subisca delle modifiche sostanziali oppure venga in tutto o in parte occupato per l'esecuzione degli stessi, le parti si riservano di procedere all'aggiornamento del contratto al fine di tenere conto delle condizioni dell'immobile sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori.

Art. 4 - Recesso

Il Conduttore ha la facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata, almeno 6 (sei) mesi prima della cessazione del rapporto di locazione.

Art. 5 – Canone, aggiornamento, mora del Conduttore

Il canone annuo di locazione, determinato a corpo e non a misura, è stabilito in € 3.000,00 (Euro tremila/00) annui che il Conduttore è tenuto a versare in n. 2 rate semestrali anticipate, ciascuna da corrispondere entro il giorno 10 dei mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno, con la causale: "Saldo canone di locazione - Bagni Marisa Loc. Rio Gazzi – 1° oppure 2° semestre 20xx", mediante bonifico bancario sul conto corrente codice **IBAN: IT55U0845046100000000831469 - intestato al Comune di Loano**, intrattenuto presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù sede di Carrù (CN).

Il corrispettivo riguardante la prima semestralità di canone di locazione per il periodo dal 01/04/2017 al 30/09/2017, pari ad Euro 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00) ,è già stato corrisposto tramite bonifico bancario in data 27/03/2017, effettuato presso la Banca Intesa San Paolo, Filiale di Loano, CRO n. 0306902122119609484943049430IT, come da ricevuta di quietanza agli atti del Comune di Loano.

Il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, in modo automatico, in misura pari al 100% delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione ISTAT verrà determinata con riferimento all'indice mensile del terzo mese precedente rispetto alla data di decorrenza del presente contratto.

In ogni caso, l'eventuale mancata tempestiva richiesta dell'aggiornamento del canone, relativamente alle variazioni dell'indice ISTAT, non esonera il Conduttore dal corrispondere i relativi importi pregressi.

Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento del canone di locazione costituisce in mora il Conduttore. Per il ritardato, ovvero mancato, pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente contratto, il Conduttore dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento anche senza espressa messa in mora da parte del Comune di Loano. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito maturato.

Resta comunque salvo il diritto del Comune di Loano alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile con il conseguente risarcimento del maggior danno.

La prova del pagamento non può essere data che mediante l'esibizione della ricevuta quietanzata.

Art. 6 - Manutenzione, Clausola Risolutiva, Migliorie ed Addizioni

L'immobile viene locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il Conduttore dichiara di aver esaminato il bene e di averlo trovato idoneo all'uso convenuto.

Nel caso in cui il conduttore muti l'uso convenuto, la locazione si intenderà risolta di diritto. Il Conduttore si impegna a conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e a riconsegnarlo al termine della locazione nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, pena il risarcimento del danno.

Il Conduttore si fa esclusivo carico di qualsiasi intervento di ordinaria e di straordinaria manutenzione che si rendesse necessario durante il periodo di efficacia del presente contratto, manlevando il

Comune di Loano da qualsiasi responsabilità e/o oneri al riguardo. Rimangono a carico del Conduttore le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza.

In caso di incendio o scoppio, o di qualunque altra causa, se o non dovuta all'azione umana, nonché di danni di qualunque tipologia ascrivibili al Conduttore, le spese per le riparazioni e/o indennità di qualunque altra natura, saranno a totale carico del Conduttore, che ne sarà direttamente responsabile. A tal fine, riguardo all'immobile oggetto di locazione, il Conduttore dichiara di avere stipulato idonea polizza assicurativa, per un massimale di € 200.000,00 (Euro Duecentomila/00) per sinistro, con la compagnia Reale Mutua di Assicurazioni, agenzia di Savona – Cod. 524, polizza n° 2017/10/2990533, con appendice di vincolo a favore del locatore.

E' fatto divieto di effettuare costruzioni di qualsiasi genere o di eseguire lavori che modifichino lo stato dei luoghi o dell'immobile senza preventiva autorizzazione del Servizio Patrimonio del Comune di Loano e degli Enti/Uffici preposti alla tutela urbanistica ed ambientale. Eventuali costruzioni realizzate, alla scadenza del presente contratto dovranno essere demolite o acquisite senza alcun compenso o indennità alla proprietà del Comune di Loano.

Art. 7 - Accessione opere di difficile rimozione

Le valutazioni tecnico-estimative redatte, hanno tenuto conto delle opere di difficile rimozione realizzate dal Conduttore sull'area di proprietà comunale, ovvero locali di servizio quali: cucina, chiosco bar, n. 2 wc, deposito in muratura, tettoia e n. 8 cabine in legno.

Le parti si danno reciproco atto, come già previsto dall'art. 5 del contratto rep. 22/2003 del 12.11.2003, stipulato con l'Agenzia del Demanio Filiale di Genova, che le costruzioni realizzate sull'area di proprietà comunale concessa in locazione, alla scadenza del presente contratto, dovranno essere demolite o acquisite senza alcun compenso o indennità alla proprietà del Comune di Loano.

Art. 8 – Cessione, sub-locazione o affitto ramo d'azienda

La cessione del presente contratto potrà essere concessa solamente dopo richiesta scritta al Locatore e successiva accettazione scritta da parte dello stesso, con riserva di verifica dei requisiti economico-finanziari e di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione del terzo cessionario.

La sub-locazione delle unità immobiliari oggetto del presente contratto o l'affitto di ramo d'azienda, dell'attività di bar/ristorazione/servizi balneari effettuata all'interno delle medesime unità immobiliari, potrà essere operata solo previa autorizzazione scritta da parte del Locatore e il riconoscimento allo stesso, attraverso separato accordo, di un corrispettivo non inferiore al 30% del canone di sub-locazione o di affitto ramo d'azienda.

Art. 9 - Obblighi e Decadenze

Nel caso in cui il Conduttore:

1. non abbia adempiuto a quanto specificato nell'art. 5;
2. abbia ceduto il contratto di locazione, in assenza dell'accettazione scritta del Locatore, prevista dal precedente art. 8, comma 1;
3. abbia sub-lucato il bene o abbia affittato il ramo d'azienda effettuata all'interno dello stesso, in assenza dell'autorizzazione scritta del Locatore, rilasciata a seguito di separato accordo per come

BAGNI MARISA
CANTIERI NAVALI F.lli ZUNINO snc
Sede lungo conservazione documenti fiscali:
Lungomare Marconi, 3 - 17025 LOANO
P.IVA: 00281140095

previsto dal precedente art. 8, comma 2;

4. si sia reso moroso nel pagamento del canone di una annualità e dei servizi accessori a suo carico; il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a giudizio insindacabile del Servizio Patrimonio del Comune di Loano, anche prima della scadenza e il Conduttore è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale, salvo il diritto di richiedere il risarcimento per il maggior danno così come previsto dall'art. 1382 c.c.

Il Servizio Patrimonio del Comune di Loano dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal Conduttore, nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.

Art. 10 – Responsabilità

Il Conduttore esonera il Locatore da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente dall'utilizzazione del bene dato in locazione. E' vietato al Conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli abitanti degli immobili limitrofi.

Il Conduttore si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di Polizia Urbana e di Pubblica Sicurezza e, quindi si obbliga espressamente a tenere indenne il Locatore da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

Art. 11 - Accesso al bene

Il Conduttore è tenuto a consentire, senza nulla pretendere, l'accesso all'immobile, preventivamente segnalato, a terze persone interessate, ai Funzionari Comunali o altro personale qualificato, in qualsiasi momento per gli accertamenti che si ritenessero opportuni.

In caso di nuova locazione o di vendita, il Conduttore è tenuto a consentire la visita dell'immobile alle persone autorizzate dal Servizio Patrimonio del Comune di Loano.

Art. 12 - Deposito Cauzionale

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, il Conduttore ha sottoscritto a favore del Locatore, in data 27/03/2017, garanzia fidejussoria n. 00347/8200/00683703, presso la Banca Intesa San Paolo – Filiale di Loano, per un importo pari ad € 1.500,00 (euro Millecinquecento/00), valida sino al 27/03/2018, con rinnovo tacito annuale.

Il Locatore, qualora il presente contratto termini in data 31 Marzo 2023, senza rinnovo, non darà esecuzione alla polizza fidejussoria sopra indicata, accertato il corretto adempimento del Conduttore, relativamente alle obbligazioni assunte e in assenza di danni o cause danni possibili, imputabili al Conduttore, oppure a terzi per i quali il Conduttore debba risponderne.

Il Locatore ha il diritto di escutere, a prima richiesta, la fidejussione sopra richiamata per reintegrarsi delle obbligazioni da questa garantite senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. In caso di successivo rinnovo del presente contratto, il Conduttore si impegna a rinnovare la suddetta polizza fidejussoria, alle stesse condizioni per il complessivo periodo di rinnovo contrattuale.

Art. 13 - Spese utenze

Il Conduttore si impegna a sostenere interamente a proprio carico le spese delle utenze, a titolo

meramente esemplificativo laddove dovuti oneri per gestione elettricità, gas, acqua, tassa rifiuti, ecc... senza pretesa alcuna nei confronti del Locatore.

Art. 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono interamente a carico del Conduttore.

Art. 15 - Normativa

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti previste in materia di locazione sia dal Codice Civile che dalle leggi speciali.

Art. 16 - Registrazione

Il presente contratto, composto di numero 8 (otto) pagine, oltre un allegato, è redatto in triplice copia e tutte le copie dovranno essere debitamente bollate ai sensi della legge sull'imposta di bollo. Il contratto dovrà essere, altresì, sottoposto al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione, che sarà a totale onere e carico del Conduttore. Una copia dell'originale, munita dei sovra esposti estremi di registrazione, dovrà essere restituita al Servizio Patrimonio del Comune di Loano e la restante copia trattenuta dal Conduttore.

Qualsiasi sanzione comminata per ritardi nella registrazione è da considerarsi ad esclusivo onere e carico del conduttore.

Art. 17 - Efficacia del contratto

Il presente atto di locazione è fin d'ora vincolante per il Conduttore, mentre per il Locatore lo sarà soltanto dopo l'avvenuta registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 18 - Consegna del bene

Considerato che il Conduttore è già nel possesso dell'immobile oggetto del presente contratto, non si predisporrà apposito verbale di consegna.

Art. 19 - Rinnovo

Qualora il Conduttore, in prossimità della scadenza del presente contratto, sia interessato al rinnovo del medesimo, dovrà presentare apposita istanza presso il Servizio Patrimonio del Comune di Loano, entro e non oltre il termine di 8 (otto) mesi prima della cessazione del rapporto. La stessa sarà accolta soltanto ove sussistano i requisiti di cui all'art. 9 del presente contratto e previa accettazione del canone di locazione rideterminato.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine previsto, il presente contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione.

Art. 20 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere, in via amichevole, entro 30 giorni o altro termine eventualmente concordato per iscritto, a partire dalla comunicazione di una delle parti all'altra, ogni controversia che dovesse insorgere tra le stesse.

Art. 21 - Foro competente

In caso di mancata composizione amichevole entro il termine sopra stabilito qualsiasi controversia sarà sottoposta in via inderogabile al Foro di Savona.



Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., il Conduttore autorizza il trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per scopi e adempimenti legati alla gestione del rapporto contrattuale.

Art. 23 - Elezione domicilio

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- il Conduttore presso: Lungomare Guglielmo Marconi, 3 – 17025 LOANO (SV);
- il Locatore presso: Piazza Italia n. 2 – 17025 LOANO (SV).

Art. 24 – Integrazioni e modifiche

Qualunque modifica o integrazione al presente Contratto dovranno essere formulate solo mediante atto scritto, sottoscritto dalle parti.

Art. 25 – Approvazione norme contrattuali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si accettano in modo specifico le disposizioni contenute negli artt.:

art. 3 (durata del contratto); art. 4 (recesso); art. 5 (canone, aggiornamento, mora del Conduttore); art. 6 (manutenzione, clausola risolutiva, migliorie, addizioni); art. 7 (accessione opere di difficile rimozione); art. 8 (accessione, sub-locazione o affitto ramo d'azienda); art. 9 (obblighi e decadenze); art. 10 (responsabilità); art. 11 (accesso al bene); art. 12 (deposito cauzionale); art. 13 (spese utenze); art. 14 (spese contrattuali); art. 17 (efficacia del contratto); art. 19 (rinnovo).

Redatto in 3 (tre) copie originali.

Loano, 03 Aprile 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL LOCATORE
Dott. Luigi Vallarino
Dirigente del Servizio Patrimonio

Luigi Vallarino



IL CONDUTTORE
Sig. Zunino Gian Vittorio
Bagni Marisa – Cantiere Navale - F.lli Zunino s.n.c.

Gian Vittorio Zunino
BAGNI MARISA
CANTIERI NAVALI F.lli ZUNINO snc
Sede legale conservazione documenti fiscali:
Lungomare Marconi, 3 - 17025 LOANO
P.IVA: 00281140095

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA

04 APR. 2017

Registrato il n° 1569

Serie col pagamento di Euro 179,00

Il funzionario incaricato
IL FUNZIONARIO
Renata Nocera

Renata Nocera



ALUGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

ALL. "A"

UFFICIO TERRITORIALE

N. 1569 serie 3T
del 04 APR 2017

ORIENTAMENTO



piano terreno

Mar Tirreno

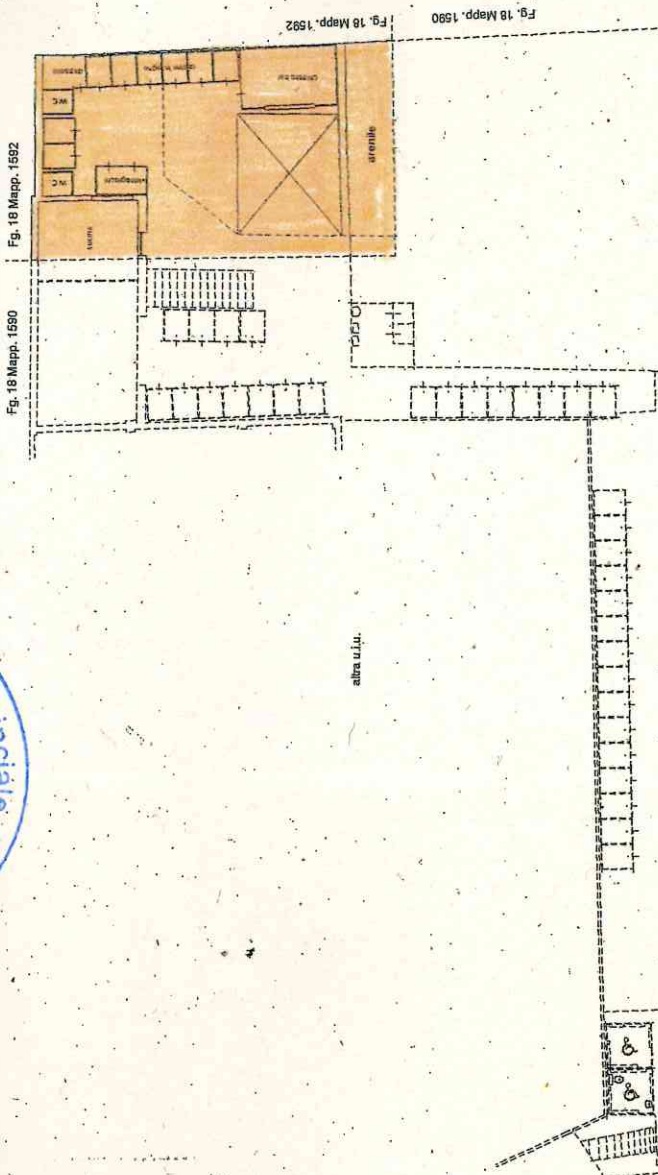


Fig. 18 Mapp. 213

BAGNI MARISA
CANTIERI NAVALI E IMBOTTIGLIAMENTO snc
sede legale conservazione documenti fiscali:
Lungomare Marconi, 3 - 17025 LOANO
P.IVA: 00281140095



Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Savona

09/10/2008

Dichiarazione protocollo n. SY0204492 del

Planimetria di u.l.u. in Comune di Loano

Lungomare Guglielmo Marconi

civ. 3

Identificativi Catastali:

Sezione: 18

Foglio: 18

Particella: 1592

Subalterno:

Compilata da:

Abbruzzese Pasquale

Iscritto all'albo:

Geometri

Prov. Savona

N. 993

Scala 1: 200



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA
PROVINCIA DI SAVONA
VIA S. PIETRO 10
16041 ALBENGA (SV)
TEL. 019/5211111
FAX 019/5211112